

*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli*

Prot.(vedasi stampigliatura laterale) Area II Staff 1

Napoli, (data del protocollo)

Urgente a mezzo posta elettronica certificata

Ai Segretari Comunali e ai Responsabili  
degli Uffici Elettorali dei Comuni dell'area  
Metropolitana di Napoli

E, p.c. Alla Corte di Appello di Napoli

Alla Regione Campania  
Ufficio Elettorale Regionale

Alla Questura  
Al Comando provinciale Carabinieri  
Al Comando provinciale Guardia di Finanza  
Napoli

Circolare n. 59 /REG. 2025

OGGETTO: Elezioni Regionali di domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025.  
Adempimenti preparatori del procedimento elettorale .

Com'è noto, domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025 avranno luogo le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Campania, al riguardo si richiamano alcune disposizioni e vari adempimenti preparatori ai fini del regolare svolgimento del procedimento elettorale che di seguito si riportano:

**A) PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE DURANTE LA CAMPAGNA ELETTORALE E DIVIETO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE**

Dalla data di convocazione dei comizi e per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica.

In particolare, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della citata legge n.28/2000, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto «è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni».

*Area II Staff 1- Raccordo con gli Enti locali – Consultazioni elettorali  
Piazza del Plebiscito n. 22 – 80132 Napoli  
Pec: elettorale.prefna@pec.interno.it*



## *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli*

### B) VOTO DOMICILIARE PER ELETTORI AFFETTI DA INFERMITA CHE NE RENDANO IMPOSSIBILE L'ALLONTANAMENTO DALL'ABITAZIONE

Le disposizioni sul voto domiciliare (art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006 n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46) sono previste in favore degli elettori «affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile» anche con l'ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal Comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte delle persone con disabilità, e di quelli «affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione». Tali disposizioni si applicano alle elezioni comunali solo nel caso in cui il richiedente dimori nell'ambito del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto.

L'elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del proprio Comune un'espressa dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra **martedì 14 ottobre e lunedì 3 novembre 2025**. Tale ultimo termine (3 novembre), in un'ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi di carattere ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative del Comune presso cui deve provvedersi alla raccolta del voto a domicilio.

La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designata dagli organi dell'Azienda sanitaria locale.

Si ritiene perciò utile sensibilizzare l'Azienda sanitaria locale affinché venga assicurato un adeguato servizio per il rilascio di tali certificazioni. In particolare, il certificato medico, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa di cui all'art. 1 del sopracitato decreto -legge n. 1/2006.

Sono da ritenere applicabili le disposizioni preclusive di cui all'art. 41, settimo comma, del D.P.R. n. 570/1960, secondo le quali i funzionari medici designati al rilascio dei certificati «non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati».

### C) ORARI DI APERTURA DEGLI UFFICI COMUNALI PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Al fine di garantire l'immediato rilascio, entro 24 ore dalla richiesta, dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali nonché per gli altri adempimenti connessi alla presentazione delle liste e candidature per le elezioni in oggetto, gli uffici dei comuni



## *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli*

interessati alle relative consultazioni dovranno rimanere aperti ininterrottamente **venerdì 24 e sabato 25 ottobre 2025**, negli orari previsti per la presentazione stessa (e quindi dalle ore otto alle ore venti di venerdì 24 e dalle ore otto alle ore dodici di sabato 25 ottobre), nonché nei giorni immediatamente precedenti, cioè **martedì 21, mercoledì 22 e giovedì 23 ottobre, in orari da pubblicizzare adeguatamente.**

### D) AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI DI LISTE E CANDIDATI

Nel fare richiamo alle precedenti circolari in merito ai soggetti legittimati ad autenticare le firme dei sottoscrittori delle liste di candidati, si rammenta che, come già anticipato con circolare ministeriale n. 17/2025, con riferimento a tutte le tipologie di consultazioni elettorali l'art. 4 del decreto-legge n. 27/2025, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 72/2025, prevede la possibilità di sottoscrivere le predette liste con le modalità di cui all'art. 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) **per gli elettori che si trovino nella certificata impossibilità di apporre la firma autografa** a causa di un grave impedimento fisico ex art. 55, secondo comma, del D.P.R. n. 361/1957 (ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o altro impedimento di analoga gravità).

La medesima possibilità è estesa agli elettori che si trovino nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 1/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 22/2006 (elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di trasporto organizzati dai comuni ex art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché elettori affetti da gravi infermità e in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano).

**Non è necessaria l'autenticazione della firma digitale poiché la stessa certifica già la provenienza certa da quel sottoscrittore**, a norma dell'art. 65, comma 2, del CAD.

**Il documento informatico generato con le modalità sopra indicate dovrà essere consegnato su supporto digitale agli uffici preposti alla ricezione delle candidature, corredato della certificazione medica attestante il grave impedimento fisico o la condizione per esercitare il voto domiciliare.**

### E) INAPPLICABILITA' IN MATERIA ELETTORALE DEI PRINCIPI DI SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA NEI CASI NON PREVISTI DALLA LEGGE

Per quanta riguarda la documentazione da produrre a corredo della presentazione delle candidature per le consultazioni elettorali in oggetto, si ribadisce che non sono applicabili al procedimento

elettorale i principi di semplificazione introdotti in materia di documentazione amministrativa dall'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183. In tal senso, si richiama l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato, Sezione prima, parere n. 1232 del 13 dicembre 2000 e Sezione quinta, sentenza n. 2178 del 16 aprile 2012.



## *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli*

Si ricordano, peraltro, le disposizioni di cui all'art. 38-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, concernenti, tra l'altro, la possibilità per i soggetti titolari di partiti o movimenti politici o liste di candidati di richiedere e di acquisire in formate digitale e tramite pasta elettronica certificata - o servizio elettronico di recapito certificate qualificato - i certificati di iscrizione nelle liste elettorali e di utilizzare le copie analogiche dei certificati stessi attestandone la conformità all'originale, con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

Per consentire alle forze politiche di far pervenire le richieste di acquisizione in Formato digitale dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali, codesti Comuni vorranno pubblicizzare adeguatamente - sull'home page del sito istituzionale del comune - l'indirizzo/gli indirizzi di posta elettronica certificata cui far pervenire le anzidette richieste digitali e vorranno adottare tutte le misure organizzative idonee a monitorare attentamente tali indirizzi di P.E.C, al fine di assolvere puntualmente e con tempestività ai conseguenti adempimenti di legge.

Inoltre, il decreto del Ministro dell'interno in data 17 ottobre 2022, recante "Modalità di integrazione nell'ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione di cui al D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223", in attuazione dell'art. 62, commi 2-ter e 6-bis, del "Codice dell'amministrazione digitale" (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), ha previsto servizi dedicati ai cittadini per la consultazione in modalità telematica dei propri dati elettorali nonché per scaricare i certificate in formato digitale di iscrizione nelle liste elettorali e di godimento dei diritti politici. In particolare, dal 4 marzo 2024 sono stati attivati sui portali dell'ANPR - Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente ([www.anagrafenazionale.interno.it](http://www.anagrafenazionale.interno.it)) i predetti servizi, consentendo all'elettore di ottenere il proprio certificato di iscrizione nelle liste elettorali in formato PDF, munito di sigillo elettronico e contrassegno digitale .

**Il certificato individuale** contiene i dati previsti dall'allegato 1 del citato decreto del Ministro dell'interno del 2022 e può essere utilizzato anche per la presentazione di liste di candidati, benché non riporti il numero di iscrizione nelle liste elettorali. Tale dato continuerà a essere riportato nei **certificati digitali collettivi** rilasciati dai comuni secondo quanto previsto dal predetto art. 38-bis, comma 3, del decreto-legge n. 77/2021.

### F) SPEDIZIONE CARTOLINA-AVVISO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO

Entro il ventesimo giorno successive a quello di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, e quindi entro **mercoledì 29 ottobre 2025**, ai sensi dell'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, deve essere spedita, con il mezzo postale più rapido, a tutti gli elettori residenti all'estero, a cura del Comune di iscrizione elettorale, una cartolina -avviso recante, tra l'altro, l'indicazione dei giorni e orari della votazione.

Questa Prefettura si riserva di comunicare a codesti Comuni la data di ritiro, presso il deposito elettorale di Via Nuova Pazzigno, delle predette cartoline, appena saranno fornite dalla Regione Campania.



## *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli*

### G) NOMINA DEGLI SCRUTATORI

Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedente quello della votazione, ai sensi dell'art. 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e quindi **tra mercoledì 29 ottobre e lunedì 3 novembre 2025**, la Commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza, preannunciata due giorni prima con manifesto a firma del Sindaco o di chi ne fa le veci, da pubblicare nell'albo pretorio online e da affiggere in altri luoghi pubblici, procederà :

- 1) alla nomina, per ogni sezione elettorale del Comune, di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori pari a quello occorrente, cioè a quattro per sezione;
- 2) alla formazione di una graduatoria di nominativi compresi nel predetto albo di scrutatori chiamati a sostituire, in caso di rinuncia o impedimento, quelli nominati di cui al n. 1);
- 3) alla nomina di ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune, qualora il numero dei nominativi ricompresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente alle esigenze di funzionamento dei seggi da costituire.

Questa Prefettura si riserva di comunicare a codesti Comuni la data di ritiro, presso il deposito elettorale di Via Nuova Pazzigno, dei predetti manifesti, appena saranno forniti dalla Regione Campania.

Il Comune notificherà agli scrutatori l'avvenuta nomina nel più breve tempo, e comunque **non oltre il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione, cioè entro sabato 8 novembre 2025**.

L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico di scrutatore dovrà essere comunicato dalle persone designate, entro 48 ore dalla notifica, al Comune, che provvederà alle sostituzioni secondo l'ordine della graduatoria di cui al n. 2). La comunicazione della nomina in sostituzione dovrà essere notificata agli interessati **non oltre il terzo giorno antecedente quello della votazione, e quindi entro giovedì 20 novembre 2025**.

Il Comune, nel notificare l'avvenuta nomina, dovrà richiamare l'attenzione degli scrutatori sulla necessità di attenersi scrupolosamente alle disposizioni di legge e alle istruzioni ministeriali e di collaborare attivamente con il presidente di seggio, curando con precisione e speditezza ogni adempimento a essi demandato . Dovranno essere altresì richiamate le responsabilità di natura penale cui gli scrutatori possono andare incontro, ai sensi degli artt. 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96 e 98 del D.P.R. n. 570/ 1960.

### H) NOMINA DEI PRESIDENTI DI SEGGIO

Ai sensi dell'art. 20, secondo comma, del D.P.R. n. 570/1960, il presidente della Corte d'appello competente per territorio provvede alla nomina dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, avendo cura di scegliere, tra gli iscritti all'apposito albo di cui all'art. 1 della legge n. 53/1990, le persone che garantiscano la massima professionalità ed efficienza. La nomina sarà effettuata, ove possibile, fra i residenti del Comune in cui è ubicato il relativo ufficio di sezione (art. 1, comma 400, lettera i, della legge 27 dicembre 2013, n. 147- Legge di stabilità 2014) .



## *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli*

### I) CONSEGNA, AGGIORNAMENTO E SOSTITUZIONE DELLA TESSERA ELETTORALE E ATTESTATO SOSTITUTIVO

In vista dello svolgimento delle consultazioni elettorali in oggetto, ogni Comune interessato dovrà provvedere agli adempimenti prescritti dal D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

In particolare, dovrà provvedere tempestivamente alla consegna a domicilio della tessera elettorale a tutti gli elettori che ne risultassero sprovvisti e, segnatamente, a coloro che alla data del 23 novembre 2025 avranno compiuto i 18 anni di età.

Si dovrà procedere inoltre all'invio per posta degli appositi tagliandi di convalida adesivi in tutti i casi di cambiamento del numero o dell'indirizzo della sezione elettorale, salvo che il Comune non ritenga preferibile provvedere alla consegna di una nuova tessera, previo ritiro di quella precedentemente rilasciata.

Se la tessera elettorale non è più utilizzabile in seguito all'esaurimento degli spazi ivi contenuti per la certificazione dell'esercizio del diritto di voto, si deve procedere, su domanda dell'elettore interessato, al rinnovo della stessa (art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 299/2000).

Nel caso di sostituzione o rinnovo della tessera elettorale, i comuni potranno altresì provvedere a integrare le indicazioni contenute nella stessa.

In caso di smarrimento o furto della tessera, il Comune potrà rilasciare al titolare, su sua domanda, un duplicato di essa, previa presentazione della denuncia ai competenti uffici di pubblica sicurezza o anche solo di una dichiarazione sostitutiva comprovante lo smarrimento.

Si vorrà inoltre verificare la disponibilità presso il Comune di un congruo numero di tessere, sufficiente a fronteggiare la prevedibile concentrazione di un elevato numero di richieste nel giorno della votazione e in quelli immediatamente antecedenti.

Eventuali richieste integrative di tessere elettorali potranno essere inoltrate al deposito elettorale di questa Prefettura.

Solo laddove non sia possibile consegnare all'elettore né la tessera né il suo duplicato, l'ammissione al voto del medesimo, in via eccezionale, potrà avvenire, previa verifica della sua iscrizione nelle liste elettorali, a mezzo di attestato sostitutivo rilasciatogli dal Capo dell'Amministrazione comunale ai soli fini dell'esercizio del diritto di voto per quelle consultazioni.

### L) APERTURA DEGLI UFFICI COMUNALI PER IL RILASCIO DELLE TESSERE ELETTORALI

Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, gli uffici elettorali comunali, ai sensi dell'art. 1, comma 400, lettera g, della legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), dovranno rimanere aperti:

*Area II Staff 1- Raccordo con gli Enti locali – Consultazioni elettorali  
Piazza del Plebiscito n. 22 – 80132 Napoli  
Pec: elettorale.prefna@pec.interno.it*



## *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli*

-nei due giorni antecedenti la data di inizio della votazione (**da venerdì 21 a sabato 22 novembre 2025**), dalle ore 9 alle ore 18;

-nei giorni della votazione (**domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025**) per tutta la durata delle operazioni di votazione, cioè domenica dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì dalle ore 7 alle ore 15.

Vorranno le SS.LL., nei periodi indicati, adottare le opportune misure organizzative volte a potenziare e a ottimizzare il servizio di rilascio del documento in parola (o del duplicato).

Vorranno, altresì, adoperarsi affinché, attraverso i locali organi di stampa e radiotelevisivi, siano diramati ripetuti messaggi, sia per informare gli elettori circa i giorni e gli orari di votazione nonché gli orari di apertura degli uffici comunali, sia per invitare i medesimi elettori a verificare per tempo il possesso della tessera elettorale, al fine di richiedere, ove necessario, il rilascio del duplicato di una nuova tessera al più presto, evitando di concentrare tali richieste nei giorni della votazione

### M) SERVIZI DI TRASPORTO E ALTRE AGEVOLAZIONI IN FAVORE DEGLI ELETTORI CON DISABILITÀ

A tutela degli elettori con disabilità, l'art. 29, comma 1, della legge n. 104/1992, dispone che, in occasione di consultazioni elettorali, i comuni debbano organizzare servizi di trasporto pubblico al fine di favorire il raggiungimento dei seggi da parte dei predetti elettori.

Inoltre, ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 15, gli elettori non deambulanti, allorché la sede della sezione nella quale sono iscritti non sia accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in un'altra sezione del proprio Comune allocata in una sede esente da barriere architettoniche. Le sedi e sezioni elettorali esenti da tali barriere dovranno essere appositamente contrassegnate e arredate secondo le prescrizioni di cui all'art. 2 della legge n. 15/1991 citata.

Il Comune avrà cura di pubblicizzare adeguatamente, con ogni mezzo ritenuto idoneo, sia l'elenco delle sezioni elettorali esenti da barriere architettoniche sia i servizi di trasporto predisposti per favorire la partecipazione al voto degli elettori con disabilità.

Per accedere nel proprio Comune a una sezione elettorale qualunque (diversa da quella di iscrizione) esente da barriere architettoniche, l'elettore non deambulante, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 15/1991, dovrà esibire - oltre alla tessera elettorale - una attestazione medica rilasciata dall'Azienda sanitaria locale anche in precedenza per altri scapi, oppure una copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

Ai sensi, poi, dell'art. 41 del D.P.R. n. 570/1960 (come modificato dalla legge 5 febbraio 2003, n.17) e dell'art.29, comma 3, della legge n.104/1992, gli elettori impossibilitati a esercitare autonomamente il diritto di voto (non vedenti, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analogo gravità) possono recarsi in cabina a votare con l'assistenza di un accompagnatore di fiducia, che deve essere iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli*

Repubblica e che non può esercitare la funzione di accompagnatore per più di uno dei predetti elettori con disabilità.

Al fine di consentire l'immediato rilascio, a titolo gratuito, delle attestazioni mediche per votare in altra sezione del Comune esente da barriere architettoniche o dei certificati medici per votare con l'assistenza di un accompagnatore, nei tre giorni precedenti le consultazioni, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della legge 104/1992, e quindi **da giovedì 20 a sabato 22 novembre 2025**, l'Azienda sanitaria locale dovrà garantire la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati a tale rilascio.

Infine, una delle cabine da allestire presso ogni seggio, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, del D.P.R. n. 570/1960, dovrà essere destinata agli elettori con disabilità.

Le SS.LL. vorranno richiamare l'attenzione sui contenuti e gli adempimenti di cui alla presente a tutto il personale interessato e agli altri soggetti coinvolti, assicurando ogni utile collaborazione alla Corte d'appello ai fini delle nomine dei presidenti degli uffici elettorali di sezione di cui alla lettera G) e sensibilizzando opportunamente l'Azienda sanitaria locale ai fini degli adempimenti di cui alle lettere B) e M) concernenti il rilascio delle relative certificazioni o attestazioni mediche.

Il Dirigente Area II Staff 1

Vice Prefetto

(Esposito)

*Roberto Esposito*

*Area II Staff 1- Raccordo con gli Enti locali – Consultazioni elettorali*

*Piazza del Plebiscito n. 22 – 80132 Napoli*

*Pec: elettorale.prefna@pec.interno.it*